



COMUNICATO STAMPA n. 191/24

Lussemburgo, 13 novembre 2024

Sentenza del Tribunale nella causa T-426/23 | Chiquita Brands/EUIPO Compagnie financière de participation (Raffigurazione di un ovale blu e giallo)

Il Tribunale conferma che l'ovale blu e giallo della Chiquita Brands non può beneficiare della protezione come marchio dell'Unione europea per la frutta fresca

La Chiquita Brands (Florida, Stati Uniti) ha ottenuto, presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), la registrazione come marchio dell'Unione europea per diversi alimenti, tra cui la frutta fresca, del seguente segno figurativo:



Nel maggio del 2020 la Compagnie financière de participation (Marsiglia, Francia) ha chiesto all'EUIPO di dichiarare la nullità di tale marchio. A suo avviso, quest'ultimo era privo di carattere distintivo.

La nullità del marchio è stata dichiarata nel maggio del 2023, ma solo per quanto riguarda la frutta fresca, comprese le banane. L'EUIPO ha ritenuto che il marchio fosse privo di carattere distintivo per tali prodotti e che la Chiquita Brands non avesse dimostrato l'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso, il che avrebbe consentito di impedirne l'annullamento.

La Chiquita Brands contesta la decisione dell'EUIPO dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

Nella sua sentenza, **il Tribunale respinge il ricorso e conferma quindi la nullità del marchio per la frutta fresca.**

Il Tribunale ritiene che **né la forma né lo schema di colori blu e giallo del marchio gli conferiscano carattere distintivo**. Infatti, la forma del marchio corrisponde a quella di una **semplice figura geometrica** (una variazione di un ovale), senza caratteristiche facilmente e immediatamente memorizzabili. Inoltre, **le etichette di forma ovale sono comunemente utilizzate nel settore delle banane**, in quanto sono facili da applicare su frutti incurvati. Di conseguenza, **tale forma non sarà idonea ad attirare l'attenzione del pubblico né permetterà a quest'ultimo**

di identificare l'origine commerciale della frutta fresca contrassegnata dal marchio.

Quanto allo **schema dei colori**, il Tribunale rileva che si tratta di una **combinazione di colori primari frequente nel commercio della frutta fresca** e il suo uso nel marchio non la rende particolarmente caratteristica o significativa. Tali colori non sarebbero quindi **idonei a individualizzare detti prodotti**.

Secondo il Tribunale, **la Chiquita Brands non è riuscita a dimostrare che il suo marchio, così come è stato registrato, avesse acquisito in tutto il territorio dell'Unione un carattere distintivo in seguito all'uso** che gli avrebbe consentito di identificare l'origine commerciale dei prodotti in parola. Infatti, da un lato, la maggior parte delle prove presentate si riferisce solo a quattro Stati membri, e non è stato dimostrato che la situazione del mercato della frutta fresca in tali paesi sarebbe stata la stessa negli altri Stati membri. Dall'altro, nella quasi totalità delle prove, il marchio appare assieme ad elementi figurativi o denominativi aggiuntivi, in particolare la parola «chiquita».

IMPORTANTE: I marchi dell'Unione e i disegni e modelli comunitari sono validi in tutto il territorio dell'Unione europea. I marchi dell'Unione coesistono con i marchi nazionali. I disegni e modelli comunitari coesistono con i disegni e modelli nazionali. Le domande di registrazione dei marchi dell'Unione e dei disegni e modelli comunitari sono presentate all'EUIPO. Un ricorso avverso le decisioni di quest'ultimo può essere proposto dinanzi al Tribunale.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto. L'impugnazione è soggetta a procedura di ammissione preventiva. A tal fine, dovrà essere accompagnata da una domanda di ammissione nella quale sia esposta la questione importante, o le questioni importanti, che l'impugnazione solleva per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su [«Europe by Satellite»](#) ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

